

ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

DIPARTIMENTO AMBIENTE

VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 2362 in data 21-04-2023

OGGETTO : AGGIORNAMENTO DELLE METODICHE DI CAMPIONAMENTO E ANALITICHE PER IL MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PRESSO GLI IMPIANTI INDUSTRIALI SOGGETTI A REGIME DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE REGIONALE.

Il Dirigente della Struttura organizzativa valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente “L'autorizzazione integrata ambientale” e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamato in particolare l'articolo 29-sexies, comma 6 del citato decreto che cita, tra il resto che *“L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione”*;
- ritenuto di uniformare i provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di carattere regionale per quanto attiene le metodiche di misura e campionamento alle emissioni in atmosfera, unitamente alla constatazione che alcune metodiche previste nei documenti autorizzativi risultano obsolete, necessitandone l'aggiornamento;
- richiamato il parere tecnico formulato da ARPA VDA con nota prot. n. 1287 del 1° febbraio 2023, acquisito in medesima data al prot. n. 820/TA, emesso a seguito di esplicita richiesta da

parte dell'autorità regionale competente in materia di AIA con nota prot. n. 9403/TA del 20 dicembre 2022 volta a perseguire l'intento riportato al punto precedente, dove l'ente tecnico provvede a riportare l'elenco delle metodiche proposte per i monitoraggi e misure alle emissioni in atmosfera per le aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale di carattere regionale;

- considerato che nel parere tecnico di cui al punto precedente si cita, tra il resto che: *“Col passare degli anni alcune delle metodiche riportate non sono più in uso corrente, in quanto sostituite a seguito dell'aggiornamento della normativa tecnica di riferimento. Per far fronte a tale problematica, si propone la definizione di un elenco non esaustivo delle norme tecniche attualmente in vigore riconosciute a livello nazionale e internazionale per le emissioni in atmosfera, che possa fungere da riferimento per le aziende in AIA. L'elenco viene redatto secondo i criteri di priorità fissati dall'art. 271 comma 17 del Titolo I della Parte V del Dlgs 152/06, considerando anche che le BAT (JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations-2018) prevedono l'uso prioritario delle norme tecniche EN e a seguire, laddove non disponibili, di norme tecniche UNI e ISO. Tale elenco, aggiornato al 31/12/2022, viene riportato nell'Allegato 1 alla presente.”*;
- richiamata la nota prot. n. 881/TA del 03/02/2023 con la quale l'autorità regionale competente in materia di AIA ha provveduto ad inoltrare ai gestori interessati il parere redatto da ARPA VDA richiamato nei punti precedenti, richiedendo l'elaborazione di eventuali osservazioni alla proposta di modifica delle metodiche di campionamento e analitiche per i monitoraggi alle emissioni in atmosfera;
- considerato che nessuna osservazione è giunta nei termini richiesti nella nota di cui al punto precedente, si ritiene di aggiornare e uniformare le metodiche di campionamento e analitiche per il monitoraggio delle emissioni in atmosfera presso gli impianti industriali soggetti a regime di autorizzazione integrata ambientale sul territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta previste nei singoli provvedimenti a carico dei Gestori di installazioni soggette al citato regime autorizzatorio;
- ritenuto, pertanto, di recepire le metodiche analitiche e di campionamento proposte nel documento tecnico riportato nei punti precedenti, modificando i pertinenti punti dei seguenti provvedimenti autorizzativi:
 - o Azienda Cogne Acciai Speciali: P.D. 6011/2012 e s.m.i. recante “RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL TITOLO III-BIS, ART. 29-OCTIES DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, GIA RILASCIATA ALLA SOCIETA' “COGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A.”, DI AOSTA, CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 4446 DEL 26 OTTOBRE 2007 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI”, con particolare riferimento al punto 3) a. a. paragrafo “Metodi di misura alle emissioni in atmosfera”;
 - o Azienda Heineken Italia S.p.A. stabilimento di Pollein: P.D. 4232/2013 e s.m.i. recante “RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL TITOLO III-BIS, ART. 29-OCTIES DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, GIA' RILASCIATA ALLA SOCIETA' “HEINEKEN ITALIA S.P.A.”, DI POLLEIN, CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 4445 IN DATA 26 OTTOBRE 2007, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI” con particolare riferimento al punto 2.1.3 Metodi di misura alle emissioni in atmosfera;

- Azienda Magnesium Components Verrès s.r.l.: P.D. 4233/2013 e s.m.i. recante “RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL TITOLO III-BIS, ART. 29-OCTIES DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, GIÀ RILASCIATA ALLA SOCIETA’ “MAGNESIUM PRODUCTS OF ITALY S.R.L.”, DI VERRÈS, CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 3604 IN DATA 31 AGOSTO 2007 E TRASFERITA A “BRABANT ALUCAST ITALY SITE VERRÈS S.R.L.”, CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 170 DEL 18 GENNAIO 2011, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI” con particolare riferimento al paragrafo 2.1.3 Metodi di misura alle emissioni in atmosfera;
- ritenuto di escludere dall’aggiornamento il documento autorizzativo di titolarità del gestore EnVal s.r.l. essendo che il provvedimento autorizzativo rilasciato con P.D. 4030/2019 è stato oggetto di recente aggiornamento mediante P.D. 2204 del 17 aprile 2023 e risulta contenente le indicazioni riportate nel parere rilasciato da ARPA VDA citato nei punti precedenti;
- ritenuto di escludere dall’aggiornamento il documento autorizzativo di titolarità del gestore Pontey a.r.l. non essendo l’impianto dotato di punti di emissione in atmosfera;
- richiamato il provvedimento dirigenziale 311/2022, recante: “APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE NON SOSTANZIALI DELL’A.I.A. GIÀ RILASCIATA ALLA SOCIETA’ COGNE ACCIAI SPECIALI SPA, DI AOSTA, CON P.D. N. 6011 DEL 28 DICEMBRE 2012 E S.M.I. RELATIVE ALL’INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO TERMICO FORNO A CAMPANA DA 240 TON AL REPARTO CCO DA COLLEGARE AL PUNTO DI EMISSIONE E77 - AGGIORNAMENTO DELLE METODICHE ANALITICHE DI MONITORAGGIO SCARICHI IDRICI – RECEPIMENTO ESITI TAVOLI TECNICI, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 152/2006” con particolare riferimento al punto 6) relativo alla definizione del protocollo di misura delle emissioni in atmosfera presso i camini dotati di silenziatore;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357 in data 14 dicembre 2020;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1614 in data 28 dicembre 2022, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 202/2025 e delle connesse disposizioni applicative;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 233 del 27/03/2020 recante il conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;

DECIDE

- 1) di stabilire, in base a quanto riportato in premessa, che nell’Allegato 1 al presente provvedimento siano riportate le metodiche di campionamento e analitiche che dovranno essere utilizzate dai Gestori di siti industriali sottoposti a regime di Autorizzazione Integrata

Ambientale per le verifiche dei limiti autorizzati alle emissioni in atmosfera, a partire dal 1° gennaio 2024;

- 2) di specificare che l'Allegato 1 al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;
- 3) di stabilire che fino al 31 dicembre 2023 permangono valide le metodiche di monitoraggio alle emissioni attualmente previste nei documenti autorizzativi. Fino a tale data, pertanto, l'allegato alla presente avrà carattere di indicazione, auspicandone il recepimento. A partire dal 1° gennaio 2024 i gestori saranno tenuti a utilizzare esclusivamente le metodiche riportate nell'allegato 1;
- 4) di prevedere che, qualora le norme EN riportate nell'allegato 1 non siano disponibili ai laboratori che effettuano le determinazioni analitiche per conto dei Gestori, sia possibile utilizzare le norme ISO, le norme nazionali (metodi APAT IRSA-CNR) o altre norme internazionali (Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, EPA, APHA) che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente, secondo il principio riportato nelle BAT richiamate in premessa. Altri metodi alternativi dovranno essere concordati preventivamente con l'autorità regionale competente in materia di A.I.A., la quale provvederà alla valutazione nei modi e sedi che saranno ritenuti opportuni;
- 5) di specificare che i metodi analitici e di campionamento contenuti nell'allegato 1 sono soggetti ad aggiornamento e sostituzione in relazione all'evolversi della normativa tecnica, pertanto, qualora entrasse in vigore una modifica della normativa tecnica che comporti il ritiro e la sostituzione di uno dei metodi indicati, vige l'obbligo da parte del Gestore di adozione del nuovo metodo entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello stesso. Nel caso in cui invece uno dei metodi indicati venisse ritirato senza sostituzione, rimangono validi i metodi sopra indicati fino alla ridefinizione, da parte dell'Autorità regionale competente in materia di A.I.A., dei metodi di misura da adottare;
- 6) di prevedere che l'allegato 1 al presente provvedimento sarà oggetto di revisione periodica da parte dell'autorità regionale competente in materia di AIA, in collaborazione con ARPA VDA, al fine di mantenerne aggiornato il contenuto ed evitarne discostamenti dalla normativa tecnica;
- 7) di sostituire, in base a quanto riportato in premessa, il testo del provvedimento dirigenziale 6011/2012 e s.m.i. in capo al gestore Cogne Acciai Speciali S.p.A., punto 3) a. a. "Metodi di misura alle emissioni in atmosfera", con il seguente: "*Per quanto riguarda le metodiche di campionamento e analisi delle concentrazioni di inquinanti alle emissioni in atmosfera, il Gestore, per quanto di proprio interesse, dovrà adottare le norme tecniche riportate nell'apposito provvedimento emesso dalla competente Struttura regionale in materia di AIA. Le misure alle emissioni presso i camini E5, E9, E14 ed E100 dotati di silenziatore a seguito delle azioni previste dal Piano di risanamento acustico, devono essere condotte in base al protocollo condiviso nell'ambito del tavolo tecnico svoltosi in data 6 dicembre 2021, i cui esiti sono stati inviati con nota prot. n. 8795/TA del 13/12/2021, come riportato in allegato al provvedimento dirigenziale 311/2022.*";
- 8) di sostituire, in base a quanto riportato in premessa, il testo del provvedimento dirigenziale 4232/2012 e s.m.i. in capo al gestore Heineken Italia S.p.A. stabilimento di Pollein, punto 2.1.3 metodi di misura alle emissioni in atmosfera, con il seguente: "*Per quanto riguarda le metodiche di campionamento e analisi delle concentrazioni di inquinanti alle emissioni in atmosfera, il Gestore, per quanto di proprio interesse, dovrà adottare le norme tecniche riportate nell'apposito provvedimento emesso dalla competente Struttura regionale in materia di AIA*";

- 9) di sostituire, in base a quanto riportato in premessa, il testo del provvedimento dirigenziale 4233/2012 e s.m.i. in capo al gestore Magnesium Components Verrès s.r.l., paragrafo 2.1.3 Metodi di misura alle emissioni in atmosfera, con il seguente: *“Per quanto riguarda le metodiche di campionamento e analisi delle concentrazioni di inquinanti alle emissioni in atmosfera, il Gestore, per quanto di proprio interesse, dovrà adottare le norme tecniche riportate nell’apposito provvedimento emesso dalla competente Struttura regionale in materia di AIA.”*;
- 10) di specificare che ARPA VDA ha la facoltà di effettuare le misure alle emissioni in atmosfera nella sua attività a supporto dell’attività ispettiva del Corpo Forestale della Valle d’Aosta utilizzando le metodiche riportate in allegato;
- 11) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato ai gestori Cogne Acciai Speciali S.p.A, Heineken Italia S.p.A., Magnesium Components Verrès s.r.l. e EnVal s.r.l., all’ARPA VDA, all’ufficio di vigilanza ambientale del Corpo Forestale della Valle d’Aosta, alla stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto interessato, ovvero di provvederne la pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione regionale;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Amministrazione regionale.

L’ESTENSORE
-Xavier CORNAZ-

IL DIRIGENTE
-Paolo BAGNOD-

Allegato 1

(elenco metodiche di campionamento e analitiche per i monitoraggi delle emissioni in atmosfera)

Inquinante	U.M.	Metodo	Specifiche
Portata, velocità, temperatura, pressione	Nm ³ /h (portata)	UNI EN ISO 16911-1	Esclusione degli annex B, C, D e E
Portata, velocità, temperatura, pressione <i>(esclusivamente per le misure al biofiltro)</i>	Nm ³ /h (portata)	UNI EN ISO 16911-1	
O ₂	% vol	UNI EN 14789	Per la misura del tenore di O ₂ deve essere determinato il valore medio nell'intervallo di misura/campionamento del singolo inquinante ricercato
Tenore di umidità nei fumi	% vol.	UNI EN 14790	
NO _x (espressi come NO ₂)	mg/Nm ³	UNI EN 14792	Deve essere condotto un monitoraggio di durata pari ad almeno 60 minuti del singolo parametro misurato secondo il metodo indicato, con determinazione del valore medio misurato nell'intero intervallo di monitoraggio. Per la verifica del rispetto del valore limite di emissione si fa riferimento al valore medio del periodo di monitoraggio (secondo quanto previsto dall'Allegato VI – punto 2.3 alla parte V del Dlgs 152/06)
CO	mg/Nm ³	UNI EN 15058	
COV (espressi come COT)	mg/Nm ³	UNI EN 12619	
Polveri	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1	Devono essere condotti almeno n. 3 campionamenti, ciascuno della durata di almeno 30 minuti , secondo il metodo indicato con calcolo del valore medio misurato e della relativa incertezza come previsto dal metodo Unichim n. 158. Per la verifica del rispetto del limite di emissione di fa riferimento a quanto previsto dal metodo Unichim n. 158.
Metalli	mg/Nm ³	UNI EN 14385	
Hg	mg/Nm ³	UNI EN 13211	
CrVI	mg/Nm ³	Metodo EPA 306	
Composti del fluoro (espressi come HF)	mg/Nm ³	UNI CEN/TS 17340	
		UNI 10787	
		ISO 15713	
Composti del cloro (espressi come HCl)	mg/Nm ³	UNI EN 1911	
SO _x (espressi come SO ₂)	mg/Nm ³	UNI EN 14791	
H ₂ SO ₄	mg/Nm ³	ISO 21438-1	
		NIOSH 7908	
Sostanze alcaline	mg/Nm ³	NIOSH 7401 con prelievo isocinetico secondo la UNI 13284	
NH ₃	mg/Nm ³	UNI EN 21877	
H ₂ S	mg/Nm ³	UNI 11574	
PCDD/F	mg/Nm ³ o ng I-TEQ/Nm ³	UNI EN 1948 (parti 1, 2, 3)	Deve essere condotto n. 1 campionamento di durata pari ad almeno 8 ore consecutive di funzionamento dell'impianto
IPA	mg/Nm ³	ISO 11338-1,2	
Emissioni odorigene	UO _E /m ³	UNI EN 13725	-

PAOLO BAGNOD

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 22/04/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO